

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta dell'11 maggio 2004.

Airaghi, Alemanno, Amoruso, Angioni, Aprea, Armani, Armosino, Azzolini, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Boato, Bolognesi, Bonaiuti, Bono, Bornacin, Brancher, Burani Procaccini, Buttiglione, Cammarata, Capitelli, Cè, Cicu, Colucci, Contento, Cosumano, Delfino, Dell'Elce, Deodato, Dozzo, Fini, Fiori, Foti, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mazzocchi, Micciché, Molgora, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Pistone, Possa, Prestigiaco, Raffaldini, Ramponi, Ricciotti, Rizzo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Scherini, Selva, Sospiri, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Airaghi, Alemanno, Amoruso, Angioni, Aprea, Armani, Armosino, Azzolini, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Biondi, Boato, Bolognesi, Bonaiuti, Bono, Bornacin, Brancher, Burani Procaccini, Buttiglione, Cammarata, Capitelli, Cè, Cicu, Colucci, Contento, Cosumano, Delfino, Dell'Elce, Deodato, Dozzo, Fini, Fiori, Foti, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano,

Matteoli, Mazzocchi, Micciché, Molgora, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Pistone, Possa, Prestigiaco, Raffaldini, Ramponi, Ricciotti, Rizzo, Rotondi, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Scherini, Selva, Sospiri, Stucchi, Tanzilli, Taormina, Tassone, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zanettin.

Annuncio di proposte di legge.

In data 10 maggio 2004 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE PERROTTA: « Modifica all'articolo 9 della Costituzione, in materia di tutela del paesaggio » (4986);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE LUCIANO DUSSIN: « Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione in materia di autonomie provinciali e locali. Attribuzione alla Provincia di Belluno dello Statuto di autonomia provinciale » (4987);

DILIBERTO ed altri: « Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dei vitigni autoctoni italiani » (4988);

MONTECCHI: « Agevolazioni fiscali in favore dei beneficiari e degli obbligati all'assegno di separazione e di divorzio » (4989).

Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

II Commissione (Giustizia):

FERRO: « Istituzione dell'Albo dei consulenti giudiziari qualificati » (4942) *Parere delle Commissioni I, V, XI e XIV.*

IV Commissione (Difesa):

FIORI: « Disposizioni in favore degli ufficiali cessati dal servizio permanente effettivo e collocati nella riserva o in congedo assoluto per ferite, lesioni o infermità dipendenti da causa di guerra o di servizio » (4892) *Parere delle Commissioni I, V e XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale).*

V Commissione (Bilancio):

STRADIOTTO ed altri: « Disposizioni in materia di spese per pubblicazioni, pubblicità e rappresentanza sostenute dagli enti locali » (4860) *Parere della I Commissione.*

IX Commissione (Trasporti):

BELLILLO ed altri: « Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernenti interventi a favore dei veicoli d'epoca » (4904) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

XI Commissione (Lavoro):

GASPERONI ed altri: « Modifiche all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, concernenti l'estensione dei beneficiari della maggiorazione pensionistica ivi prevista » (4886) *Parere delle Commissioni I, V e XII.*

Modifica nell'assegnazione di una proposta di legge a Commissione in sede referente.

La seguente proposta di legge — già assegnata alla VI Commissione permanente (Finanze) — è assegnata, in sede referente, alla IX Commissione permanente (Trasporti), che ne ha fatto richiesta al fine di procedere all'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77 del regolamento, con le proposte di legge nn. 3053 e 4358:

ROSATO ed altri: « Equiparazione del trattamento fiscale delle aziende operanti nel trasporto pubblico locale » (4815) — *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Trasmissione dal ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettere del 3 maggio 2004, ha trasmesso due note relative all'attuazione data agli ordini del giorno in Assemblea MELANDRI n. 9/4447/70, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 19 novembre 2003, LAVAGNINI n. 9/4489/17, modificato e accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 17 dicembre 2003 e LULLI ed altri n. 9/4489/177, accolto come raccomandazione dal Governo e approvato nella medesima seduta, concernenti misure a favore dei lavoratori dipendenti di aziende in crisi.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla XI Commissione (Lavoro pubblico e privato), competente per materia.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**Annunzio di risposte scritte
ad interrogazioni.**

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 10 maggio 2004, a pagina 5, seconda colonna, diciannovesima riga, sostituire il numero: « X » con: « XI ».

INTERROGAZIONI

(Sezione 1 – Tutela del pluralismo informatico nella pubblica amministrazione)**A)**

LUSETTI. – *Ai Ministri per l'innovazione e le tecnologie e per la funzione pubblica.* – Per sapere – premesso che:

la regione Toscana, in data 21 gennaio 2004, ha approvato una legge per la promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione nel territorio regionale;

nello specifico, tale provvedimento indica, tra i principi e i criteri guida per raggiungere gli obiettivi indicati, l'utilizzazione privilegiata di *standard* informativi e documentali aperti e l'utilizzo in via preferenziale di soluzioni basate su programmi con codice sorgente aperto;

il ministero per l'innovazione e le tecnologie ha recentemente emanato una direttiva finalizzata a tutelare il pluralismo informatico nella pubblica amministrazione, così come a tenere effettivamente conto del rapporto costi-benefici (*value for money*) nella scelta d'acquisto dei programmi informatici;

la difesa del pluralismo e della neutralità è stata ribadita dallo stesso Ministro per l'innovazione e le tecnologie in più occasioni (in Commissioni riunite affari esteri e comunitari, cultura, scienza e istruzione e trasporti, poste e telecomunicazioni della Camera dei deputati il 2 dicembre 2003, in Commissione affari costituzionali del Senato della Repubblica il 24 luglio 2003), motivando la scelta della direttiva proprio ai fini della tutela

del pluralismo informatico, sottolineando anche che l'*open source* non è dimostrato essere più economico del *software* proprietario e che, in ogni caso, la scelta di una pubblica amministrazione si deve basare non solo su ragioni di economicità, ma anche di funzionalità del *software* rispetto alle specifiche esigenze richieste;

secondo l'interrogante, la cosiddetta « direttiva *open source* », così come formulata, rischia di creare equivoci, anziché consentire la realizzazione di un vero e proprio pluralismo informatico –:

se non ritenga necessario emanare una nota integrativa alla direttiva che chiarisca in modo inequivocabile quanto sinora dichiarato dallo stesso Ministro per l'innovazione e le tecnologie. (3-03041)

(9 febbraio 2004)

(Sezione 2 – Rilascio di cartelle cliniche di dimissione di pazienti redatte solo in lingua tedesca da parte dell'ospedale di Bressanone)**B)**

DELMASTRO DELLE VEDOVE. – *Ai Ministro della salute e dell'interno.* – Per sapere – premesso che:

l'ospedale civile di Bressanone (Bolzano), secondo le indicazioni provenienti da medici italiani, rilascia cartelle cliniche di dimissioni di pazienti solo in lingua tedesca;

il cittadino che, dimorante altrove ed occasionalmente ricoverato presso l'ospedale di Bressanone, debba mostrare detti documenti al proprio medico di base per la prosecuzione delle cure deve contare

sulla remota probabilità che il medico assegnatogli dal servizio sanitario nazionale conosca la non diffusissima lingua tedesca;

osservato scrupolosamente l'articolo 6 della Carta costituzionale, scritto a favore delle minoranze linguistiche, occorre ora darne un'interpretazione estensiva, che consenta l'applicazione anche alla maggioranza linguistica italiana;

è difficile comprendere il riconosciuto diritto alla minoranza di lingua tedesca di poter leggere i documenti nel proprio idioma, laddove sia sconosciuto il diritto agli italiani di poter leggere i documenti, rilasciati da un ospedale italiano, in lingua italiana;

appare comprensibile, dunque, la pretesa degli italiani di godere quanto meno degli stessi diritti riconosciuti alla minoranza di lingua tedesca —:

se non ritenga che le cartelle cliniche di dimissione dei pazienti rilasciate dall'ospedale di Bressanone, essendo anche destinate a circolare all'interno del territorio nazionale, debbano essere scritte anche nella lingua italiana;

se non ritengano di dover assumere iniziative di natura legislativa e/o regolamentare per far sì che la maggioranza di lingua italiana possa godere degli stessi diritti della minoranza di lingua tedesca, compendiate nella possibilità di leggere documenti ufficiali nella propria lingua. (3-02922)

(13 gennaio 2004)

(Sezione 3 – Progetto di realizzazione di un centro di eccellenza ortopedico a Catania)

C)

BURTONE. – *Al Ministro della salute.* – Per sapere – premesso che:

con accordo di programma siglato tra ministero della salute e regione sicili-

liana, si è convenuto, nell'ambito della dislocazione dei centri di eccellenza presso la regione siciliana, di individuare per il centro di eccellenza ortopedico la città di Catania e, più segnatamente, l'area di Librino, già individuata quale sede del nuovo ospedale San Marco, in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale e con i finanziamenti statali della legge n. 67 del 1988, già precedentemente assegnati;

da parte della regione siciliana, con la legge finanziaria del 16 aprile 2003 è stato istituito l'ufficio del *project manager* e con atto successivo alla guida del centro di eccellenza ortopedico è stato nominato l'onorevole Vito Scalia;

si è provveduto con la medesima legge ad individuare quale stazione appaltante del centro l'«Azienda ospedali Vittorio Emanuele»;

detta azienda ha avviato per l'edificazione delle opere una procedura di *project financing* (finanza di progetto), ricevendo una proposta da parte di un raggruppamento di imprese;

grande è il valore sociale dell'edificazione di entrambe le realizzazioni, l'una destinata a favorire il decongestionamento urbano ed un nuovo insediamento per una struttura di grande valenza storica e di alta specializzazione e l'altra a sviluppare attività sanitarie di eccellenza in un rilevante settore quale quello ortopedico, entrambe finalizzate, pur nell'ambito della reciproca autonomia amministrativa e giuridica, a contrastare il fenomeno della mobilità sanitaria verso le regioni del nord del Paese, che ha fin qui causato il triste fenomeno dei viaggi della speranza, con gravi risvolti sociali ed economici;

l'interrogante intende acquisire elementi utili sullo stato della procedura, anche relativamente ad interventi riportati con rilievo dagli organi di stampa locale, che parrebbero configurare difficoltà ed ostacoli operativi che occorre nell'interesse generale sollecitamente superare, anche attraverso un intervento da parte degli

organismi ed istituzioni sovraordinati all'azienda ospedaliera ed all'ufficio del *project manager* —:

quale sia l'attuale situazione in ordine alle procedure già avviate in conformità alle vigenti norme sul progetto di finanza;

quale sia la consistenza della quota di finanziamento pubblico per la realizzazione delle opere in oggetto e se siano previste ulteriori somme per le stesse nell'ambito della ripartizione delle somme *ex* articolo 20 della legge n. 67 del 1988 (anche in ragione delle indicazioni fornite al riguardo dal ministero della salute);

quale sia la necessità della ripartizione delle somme di cui al finanziamento di 56 milioni di euro (*ex* articolo 20) fra le due strutture operata dalla giunta regionale della regione siciliana, attesa l'opportunità rappresentata dallo stesso ministero della salute di procedere alla realizzazione attraverso un'unica procedura di gara, e, in subordine, in base a quali criteri la somma di cui trattasi sarebbe stata ripartita dalla giunta regionale della regione siciliana;

quale sia la posizione espressa dagli organismi del ministero della salute in ordine alla questione della cosiddetta « piastra comune dei servizi » tra le due strutture, in relazione alle motivazioni sanitarie economiche ed organizzative alla base della stessa. (3-02937)

(13 gennaio 2004)

(Sezione 4 - Crisi finanziaria dell'ordine mauriziano di Torino)

D)

GUIDO GIUSEPPE ROSSI. — *Ai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

l'Ordine mauriziano vanta una secolare tradizione storica, risalente ai tempi

delle prime crociate: la prima sede ospedaliera a Torino risale addirittura al 1575;

l'Ordine mauriziano, oltre che ad avere una valenza storica, rappresenta per la realtà piemontese una risorsa dal punto di vista dell'assistenza sanitaria, come risulta dalla natura stessa dell'ente, configurato, a partire dal 1962, come ente di diritto pubblico con compiti di assistenza sanitaria, culto e beneficenza;

una grave crisi finanziaria ha colpito l'ente (con *deficit* stimato in oltre 800 miliardi di vecchie lire), tanto da portare alla nomina, da parte del Consiglio dei ministri, di un commissario straordinario, nella persona della dottoressa Anna Maria D'Ascienzo;

tale crisi potrebbe incidere negativamente sui conduttori dei terreni agricoli e delle cascine di proprietà dell'Ordine mauriziano —:

se corrispondano al vero le voci e le notizie, riportate anche da settimanali locali, che fanno dipendere parte di tale disavanzo da numerose assunzioni di dipendenti (in concomitanza con importanti appuntamenti elettorali) da parte dell'ente, avvenute tra il 1998 e il 2000. (3-02176)

(8 aprile 2003)

(Sezione 5 - Atti intimidatori nei confronti di alcuni elettori del comune di Torrice - Frosinone)

E)

SAVO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

nel corso della tornata elettorale nel comune di Torrice (Frosinone) si sarebbero verificati gravi atti intimidatori nei confronti di elettori lavoratori dipendenti da parte dei loro datori di lavoro, con pressioni proprie e improprie;

si sarebbero verificati atti sistematici di teppismo a danno della pubblicità elettorale della lista « Tre torri »;

sarebbero stati arrecati, nei giorni 24 e 25 maggio 2003, danni alla proprietà comunale (depuratore e pubblica illuminazione) e sarebbe stata effettuata un'irruzione nel municipio prima del termine dello spoglio delle schede da parte di un gruppo di facinorosi —

se corrisponda al vero, oltre a quanto esposto, che i sostenitori e i responsabili della lista « Tre torri » minacciati siano stati costretti ad abbandonare i seggi, sentendosi in pericolo per le minacce ricevute, e, in caso affermativo, per quali ragioni le forze dell'ordine non abbiano garantito adeguatamente la libertà di voto dei cittadini. (3-02342)

(3 giugno 2003)

(Sezione 6 – Presentazione del contrassegno « lista per l'abolizione dello scorporo – Federazione dei Verdi verdi – Verdi federalisti » per le prossime elezioni europee)

F)

BOATO, VIOLANTE, CASTAGNETTI, PECORARO SCANIO e CENTO. – *Al Ministro dell'interno.* – Per sapere – premesso che:

risulta presentato un contrassegno composito da parte della neo formazione politica « Lista per l'abolizione dello scorporo – Federazione dei Verdi verdi – Verdi federalisti », in occasione delle prossime elezioni europee del 12 e 13 giugno 2004;

questo contrassegno composito vede il simbolo originario della « Lista per l'abolizione dello scorporo » disegnato in proporzioni minime e riportato in modo appena percettibile all'interno del ben visibile simbolo unificato dei Verdi federalisti e dei Verdi verdi;

con tale espediente la formazione politica appena nata risulterebbe esonerata, ai sensi dell'articolo 12, quarto comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, grazie alla modifica approvata con l'articolo 4 della legge 8 aprile 2004, n. 90, dalla sottoscrizione delle firme per la presentazione dei candidati alle elezioni europee;

secondo gli interroganti, è del tutto singolare, ma altamente significativo, che il contrassegno in questione, che consentirebbe l'esonero dalla raccolta delle firme per la presentazione di liste di candidati al Parlamento europeo, si trovi riportato – graficamente e cromaticamente – in maniera del tutto marginale e impercettibile, anche per le dimensioni che le rispettive componenti grafiche assumono al suo interno;

l'uso dell'espressione letterale « Verdi », ripetuta peraltro due volte (quasi, secondo gli interroganti, a voler insinuare il concetto di autenticità ed unicità), e l'uso di colori uguali a quelli utilizzati nel contrassegno della Federazione dei Verdi (si fa presente che la sovrapposibilità grafica dei due simboli è evidentemente superiore al 50 per cento) sono, ad avviso degli interroganti, palesemente in contrasto con l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;

alle scorse elezioni amministrative per il rinnovo del consiglio provinciale di Roma, la Federazione dei Verdi presentò ricorso avverso l'accettazione dei simboli dei Verdi federalisti e dei Verdi verdi, ottenendo l'accoglimento dell'istanza di sospensione da parte del tribunale amministrativo regionale del Lazio. Su richiesta del prefetto Del Mese, per senso di responsabilità istituzionale, nell'intento di salvaguardare l'interesse generale e per scongiurare l'ipotesi di rinvio delle elezioni, la Federazione dei Verdi ritirò il ricorso sulla base di un protocollo di intesa sottoscritto con le liste concorrenti, al quale, evidentemente, non è stata riconosciuta da tutte le parti la stessa valenza politica;

nel caso in questione, l'evidente uso strumentale del contrassegno della « Lista per l'abolizione dello scorporo », organizzazione che tutti sanno non avere alcuna consistenza politica effettiva, dimostra palesemente, ad avviso degli interroganti, l'intento di disturbo al fine di confondere gli elettori verdi, con maggior pregiudizio, rispetto alle elezioni amministrative, poiché in queste ultime la presenza del candidato a presidente poteva costituire una, seppur minima, chiarezza di distinzione;

l'uso strumentale del contrassegno della « Lista per l'abolizione dello scorporo », con l'obiettivo di essere esonerati dalla raccolta delle firme, è sintomo evidente del fatto che l'unico dato che accomuna Verdi verdi e Verdi federalisti è la volontà di danneggiare la Federazione dei Verdi: entrambe le formazioni sono prive di rappresentanza politica tale da consentire loro l'esonero della sottoscrizione e non sarebbero in grado di raccogliere le firme necessarie, non essendo radicate territorialmente ed essendo irrilevanti sul piano politico;

il rischio di indurre in errore l'elettore è palesemente evidente, considerato il fatto che le formazioni politiche Verdi federalisti e Verdi verdi sono completamente sconosciute all'elettorato italiano, non avendo alcuna rilevanza politica, né in termini di rappresentanza istituzionale significativa, né in termini di presenza sui *media* locali e nazionali —:

se non ritenga opportuno sottoporre all'esame della commissione elettorale la necessità di ricusare il simbolo della neo formazione politica « Lista per l'abolizione dello scorporo — Federazione dei Verdi verdi — Verdi federalisti », in occasione delle prossime elezioni europee del 12 e 13 giugno 2004, in quanto palesemente in contrasto con l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;

se non ritenga opportuno intervenire per tutelare la formazione politica « Federazione dei Verdi », in quanto oggetto di

quella che, agli interroganti, appare una vera e propria truffa ripetuta nel corso degli anni;

se non ritenga opportuno verificare l'effettiva esistenza della formazione politica « Lista per l'abolizione dello scorporo — Federazione dei Verdi verdi — Verdi federalisti », anche tenuto conto dell'assenza di una qualsiasi rappresentanza parlamentare italiana ed europea, alla luce della modifica approvata con l'articolo 4 della legge 8 aprile 2004, n. 90, in base alla quale risulterebbe esonerata dalla raccolta firme per le prossime elezioni europee;

se non ritenga opportuno, anche alla luce di quanto avvenuto in passato, dare indicazioni più precise sui parametri di confondibilità dei simboli e sull'uso di espressioni letterali costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito di riferimento, per rendere effettivamente applicabile il quarto comma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. (3-03306)

(27 aprile 2004)

(Sezione 7 — Osservanza delle norme di legge in materia di alloggi soggetti a cartolarizzazione da parte degli enti previdenziali e della SCIP)

G)

BUONTEMPO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

sino al 19 novembre 2003, data di approvazione del *maxi* decreto collegato alla legge finanziaria per il 2004, convertito dalla legge n. 326 del 2003, era in vigore l'articolo 3, comma 20, della legge n. 410 del 23 novembre 2001, che testualmente recita: « le unità immobiliari, escluse quelle considerate di pregio ai sensi del comma 13, per le quali i

conduttori, in assenza della citata offerta in opzione, abbiano manifestato volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, sono vendute al prezzo e alle condizioni determinate in base alla normativa vigente alla data della predetta manifestazione di volontà di acquisto »;

la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato », all'articolo 3, al comma 134, ripristina la norma contenuta nella legge n. 410 del 2001 nella sua interezza;

da notizie assunte dall'interrogante risulta che gli enti previdenziali non soltanto oppongono resistenza all'applicazione della citata norma di legge, ma giungono ad intimidire gli inquilini, minacciando la mancata formalizzazione dei contratti di vendita;

migliaia di famiglie si trovano nella drammatica incertezza se accettare il ricatto posto in essere dagli enti, acquistando l'alloggio e riservandosi, successivamente, di adire le vie legali, o porre resistenza all'azione arbitraria degli enti previdenziali, rischiando di vedere la propria casa messa all'asta —:

quali urgenti iniziative di carattere normativo si intendano adottare al fine di tutelare i diritti degli inquilini, diritti che provengono dall'osservanza della norma di legge, e se non si ritenga inderogabile un'azione incisiva del Governo, richiamando i presidenti degli enti al rispetto delle leggi, diramando circolari applicative della norma stessa. (3-02925)

(13 gennaio 2004)

BELLINI e BORRELLI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la legge finanziaria per il 2004 (legge 24 dicembre 2003, n. 350) prevede all'articolo 3, comma 134, che « le unità immobiliari, escluse quelle considerate di pregio ai sensi del comma 13, per le

quali i conduttori, in assenza della citata offerta di opzione, abbiano manifestato volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, sono vendute al prezzo e alle condizioni determinati in base alla normativa vigente alla data della predetta manifestazione di volontà di acquisto »;

così facendo è stato reintrodotta quanto previsto dall'articolo 3, comma 20, della legge n. 410 del 2001 e, quindi, è chiarito che agli inquilini degli alloggi soggetti a cartolarizzazioni deve essere ceduto l'alloggio al prezzo vigente al momento dell'espressione di volontà di acquisto, purché avvenuto prima del 31 ottobre 2001;

ciò nonostante, risulta agli interroganti che gli enti interessati alla cartolarizzazioni e la Scip continuerebbero a inviare agli inquilini comunicazioni per l'esercizio del diritto di opzione relativo alla vendita del patrimonio;

questa situazione è stata ripetutamente denunciata dalle organizzazioni sindacali di categoria e da numerose assemblee di inquilini coinvolti nella procedura di vendita degli immobili, che hanno espresso preoccupazione e allarme per la mancata applicazione di quanto previsto dalla legge finanziaria per il 2004;

finora non è conosciuta la posizione del ministero dell'economia e delle finanze in proposito, alimentando il perdurare di un clima di incertezza e di confusione, che rischia di aggravare la situazione nel difficile rapporto tra inquilini, enti previdenziali e Scip —:

quali iniziative di propria competenza intenda immediatamente assumere per assicurare che gli enti previdenziali interessati, la Scip e l'agenzia del territorio applichino urgentemente quanto previsto dall'articolo 3, comma 134, della legge n. 350 del 2003. (3-03349)

(10 maggio 2004)

(ex 4-08514 del 14 gennaio 2004)

CENTO. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 3, comma 134, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria per il 2004), prevede espressamente che il prezzo di vendita degli immobili degli enti previdenziali per gli inquilini che ne avevano fatto richiesta sia quello fissato al 2001;

questa norma, di fatto, « boccia » gli aumenti fino al 40 per cento sul prezzo d'acquisto voluti dal Ministro interrogato, tutelando così gli oltre un milione di inquilini italiani alle prese con l'acquisto dei suddetti immobili;

è, inoltre, del mese di novembre 2003 la sentenza della seconda sezione del Consiglio di Stato, che ribadisce come i prezzi dovrebbero essere bloccati al 2001 per gli inquilini che hanno manifestato interesse all'acquisto della casa entro il 31 ottobre 2001;

diverse sono le segnalazioni che ci giungono relativamente alla volontà degli enti previdenziali di procedere alla vendita del patrimonio immobiliare senza tener conto di quanto disposto dalla legge finanziaria per il 2004, contravvenendo, se ciò fosse confermato, non solo ad una disposizione di legge, ma anche alla volontà espressa dal Parlamento in sede di approvazione della legge stessa —:

se il Ministro interrogato non intenda verificare quanto esposto in premessa, intervenendo nei confronti degli enti previdenziali per accertare il pieno rispetto di quanto disposto dalla legge n. 350 del 2003 in materia di prezzo di vendita degli immobili dei suddetti enti. (3-03350)

(10 maggio 2004)

(ex 4-08444 del 13 gennaio 2004)

PROPOSTA DI LEGGE: KESSLER ED ALTRI: DISPOSIZIONI PER CONFORMARE IL DIRITTO INTERNO ALLA DECISIONE QUADRO 2002/584/GAI DEL CONSIGLIO, DEL 13 GIUGNO 2002, RELATIVA AL MANDATO D'ARRESTO EUROPEO E ALLE PROCEDURE DI CONSEGNA TRA STATI MEMBRI (4246) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: BUEMI ED ALTRI; PISAPIA E MASCIA (4431-4436)

(A.C. 4246 – Sezione 1)

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 4246 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI PRINCIPIO

ART. 1.

(Disposizioni di principio e definizioni).

1. La presente legge attua, nell'ordinamento interno, le disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, di seguito denominata « decisione quadro » relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri dell'Unione europea nei limiti in cui tali disposizioni non sono incompatibili con i principi supremi dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali.

2. Il mandato d'arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro dell'Unione europea, di seguito denominato « Stato membro di emissione », in vista dell'arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro, di seguito denominato « Stato membro di esecuzione », di una persona, al fine dell'esercizio di azioni giudiziarie o dell'es-

cuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale.

3. In condizioni di reciprocità, l'Italia darà esecuzione al mandato d'arresto europeo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla presente legge, sempre che il provvedimento cautelare in base al quale il mandato è stato emesso sia stato sottoscritto da un giudice indipendente, sia adeguatamente motivato, anche in relazione all'articolo 27, secondo comma, della Costituzione, che la persona sia ricercata unicamente al fine del suo rinvio a giudizio, ovvero che la sentenza da eseguire sia irrevocabile.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI PRINCIPIO

ART. 1.

(Disposizioni di principio e definizioni).

Al comma 3, sopprimere le parole da: il provvedimento cautelare fino a: della Costituzione, che.

1. 50. Kessler, Finocchiaro, Bonito, Carboni, Magnolfi, Lucidi, Grillini, Mancini, Siniscalchi.

Al comma 3, sopprimere la parola: indipendente.

1. 100. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 3, sopprimere le parole: che la persona sia ricercata unicamente al fine del suo rinvio a giudizio.

1. 103. La Commissione.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Le disposizioni della presente legge costituiscono un'attuazione dell'azione comune in materia di cooperazione giudiziaria penale, ai sensi degli articoli 31, paragrafo 1, lettere *a*) e *b*), e 34, paragrafo 2, lettera *b*), del Trattato sull'Unione europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209.

1. 57. Sinisi.

(Approvato)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. (*Definizioni*). — 1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) Decisione quadro: la Decisione indicata all'articolo 1 comma 1;

b) Mandato d'arresto o mandato d'arresto europeo: il provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria italiana per ottenere da altro Stato membro l'arresto o la consegna di una persona ai fini di un procedimento penale o dell'esecuzione in Italia di una sanzione penale privativa della libertà personale ovvero il provvedimento emesso da una autorità giudiziaria competente di un altro Stato membro per ottenere dall'Italia, mediante un provvedimento dell'autorità giudiziaria italiana, l'arresto o la consegna di una persona ai fini di un procedimento penale o dell'esecuzione in tale Stato membro di una sanzione penale privativa della libertà personale;

c) Stato membro qualunque altro Stato appartenente all'Unione Europea.

1. 01. Buemi, Boato, Cento.

(A.C. 4246 - Sezione 2)

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 4246 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

(Garanzie costituzionali).

1. In conformità a quanto stabilito dall'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del Trattato sull'Unione europea e dal punto (12) dei *consideranda* del preambolo della decisione quadro, l'Italia darà esecuzione al mandato d'arresto europeo soltanto nei confronti degli Stati che rispettano:

a) i diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, in particolare dall'articolo 5 (diritto alla libertà e alla sicurezza) e dall'articolo 6 (diritto ad un processo equo), nonché dai Protocolli addizionali alla Convenzione stessa;

b) i principi e le disposizioni contenuti nella Costituzione, ivi compresi quelli relativi alla magistratura come ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere, alla tutela della libertà personale, anche in relazione al diritto di difesa e al principio di eguaglianza, nonché quelli relativi alle fonti della legge penale, alla responsabilità penale, alla presunzione di non colpevolezza e alla qualità delle sanzioni penali.

2. L'Italia, ai sensi del punto (10) dei *consideranda* del preambolo della decisione quadro, rifiuterà la consegna dell'imputato o del condannato in caso di grave e persistente violazione, da parte dello Stato richiedente, dei principi di cui al comma 1, lettera *a*).

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE
ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI
LEGGE

ART. 2.

(Garanzie costituzionali).

Sopprimerlo.

*2. 1. Kessler.

Sopprimerlo.

*2. 51. Sinisi.

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

b) i principi e le regole contenuti nella Costituzione della Repubblica, attinenti al giusto processo, ivi compresi quelli relativi alla tutela della libertà personale, anche in relazione al diritto di difesa e al principio di uguaglianza, nonché quelli relativi alla responsabilità penale e alla qualità delle sanzioni penali.

2. 53. (nuova formulazione) Buemi, Cento, Boato.

(Approvato)

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: soltanto nei confronti degli Stati che rispettano con le seguenti: nel rispetto dei seguenti diritti e principi stabiliti dai trattati internazionali e dalla Costituzione.

Conseguentemente dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, possono essere richieste idonee garanzie allo Stato membro di emissione.

2. 52. (nuova formulazione) Sinisi.

(Approvato)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

2. 50. Kessler, Finocchiaro, Bonito, Carboni, Magnolfi, Lucidi, Grillini, Mancini, Siniscalchi.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: e le disposizioni contenuti nella Costituzione, ivi compresi quelli con le seguenti: contenuti nella Costituzione.

2. 100. La Commissione.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. L'Italia rifiuterà la consegna dell'imputato o del condannato in caso di grave e persistente violazione, da parte dello Stato richiedente, dei principi di cui al comma 1, lettera a), constatata dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi del punto (10) dei *consideranda* del preambolo della decisione quadro.

2. 101. (nuova formulazione) La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 4246 - Sezione 3)

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI
LEGGE N. 4246 NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE

ART. 3.

(Estensione
dei casi di consegna obbligatoria).

1. I progetti di modifica dell'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro sono trasmessi dal Presidente del Consiglio dei ministri alle Camere affinché queste possano adottare, a maggioranza assoluta dei propri componenti, ogni opportuno atto di indirizzo al Governo.

2. Il Governo, riferendo alle Camere sui progetti di modifica di cui al comma 1, illustra la posizione che intende assumere.

A tale fine il Governo predispone una relazione tecnica che dà conto dello stato dei negoziati nonché dell'impatto sull'ordinamento italiano del progetto di modifica.

3. In mancanza di pronuncia parlamentare in senso favorevole, il Governo non può procedere ad alcuna attività relativa all'approvazione dei progetti di modifica di cui al comma 1.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 3.

(Estensione dei casi di consegna obbligatoria).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3. *(Applicazione della riserva parlamentare).* — 1. Le modifiche dell'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro sono sottoposte dal Governo a riserva parlamentare.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri trasmette alle Camere i relativi progetti di modifica, unitamente ad una relazione con la quale illustra lo stato dei negoziati e l'impatto delle disposizioni sull'ordinamento italiano, chiedendo di esprimersi al riguardo.

3. La pronuncia non favorevole della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica è vincolante e non consente l'adesione dello Stato italiano alle modifiche proposte.

3. 50. Sinisi.

(Approvato)

(A.C. 4246 – Sezione 4)

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 4246 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 4.

(Autorità centrale).

1. In relazione alle disposizioni dell'articolo 7 della decisione quadro l'Italia

designa come autorità centrale per assistere le autorità giudiziarie competenti il Ministro della giustizia.

2. Spettano al Ministro della giustizia la trasmissione e la ricezione amministrativa dei mandati d'arresto europei e della corrispondenza ufficiale ad essi relativa.

3. Il Ministro della giustizia, se riceve un mandato d'arresto europeo da uno Stato membro di emissione, lo trasmette all'autorità giudiziaria territorialmente competente. Se riceve un mandato d'arresto europeo dall'autorità giudiziaria italiana lo trasmette allo Stato membro di esecuzione.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 4.

(Autorità centrale).

Sopprimere il comma 2.

4. 50. Kessler, Finocchiaro, Bonito, Carboni, Magnolfi, Lucidi, Grillini, Mancini, Siniscalchi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. In condizione di reciprocità è consentita la corrispondenza diretta tra autorità giudiziarie. In tal caso, l'autorità giudiziaria italiana informa immediatamente il Ministro della giustizia.

4. 51. Sinisi.

(Approvato)